

## COMMISSIONE XI

## AGRICOLTURA E FORESTE

10.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TRUZZI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MASCIADRI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedi e sostituzione:</b>		<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	102	Modifica dell'articolo 7 del regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, relativo all'aumento degli ufficiali e sottufficiali del Corpo forestale dello Stato da collocare fuori ruolo per conto e nell'interesse dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ( <i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i> ) (2100) . . . . .	122
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		PRESIDENTE . . . . .	122, 123, 124, 125, 126, 127
Senatori TORTORA ed altri: Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti ( <i>Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato</i> ) (1161) . . . . .	102	BIGNARDI . . . . .	123, 125
PRESIDENTE . . . . .	102, 104, 107, 112, 113, 114, 115, 119, 120, 121, 122	BONIFAZI . . . . .	126
DE LEONARDIS . . . . .	120	COLLESELLI . . . . .	124
GIANNINI . . . . .	104, 120	DE LEONARDIS, <i>Relatore</i> . . . . .	122, 125, 126
MENGOZZI, <i>Relatore</i> . . . . .	102, 112, 114, 115, 119, 120	DI GIANNANTONIO . . . . .	123
MONTI . . . . .	107, 115, 122	OGNIBENE . . . . .	124
OGNIBENE . . . . .	106, 114	PREARO . . . . .	124, 125, 126
PREARO . . . . .	102, 111	SPERANZA . . . . .	124
TRAVERSA . . . . .	112	VENTURI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	125, 126
VENTURI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	113, 114, 115, 120, 122	<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	127

**La seduta comincia alle 9,10.**

PREARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi e sostituzione.**

PRESIDENTE. Sono in congedo i deputati Bottari e Vetrone.

Per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno il deputato Bonomi è sostituito dal deputato Di Giannantonio.

**Seguito della discussione della proposta di legge senatori Tortora ed altri: Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1161).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Tortora ed altri, già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti ».

Ricordo che sulla proposta di legge in esame la Commissione ha tenuto tre riunioni, il 22 aprile e il 30 maggio in sede referente e il 19 giugno dello scorso anno in sede legislativa, incaricando quindi un apposito Comitato ristretto di concordare un testo che tenesse conto di tutte le richieste. Nella seduta del 30 maggio la Commissione decise all'unanimità di chiedere alla Presidenza della Camera, che lo concesse, il trasferimento in sede legislativa della proposta stessa originariamente assegnata in sede referente. Ricordo infine che il Comitato ristretto (composto dai deputati: Avolio, Bignardi, Bonifazi, De Leonardis, Frasca, Gianini, Masciadri, Mengozzi, Montanti, Prearo, Speranza, Sponziello e Truzzi) dopo numerose riunioni ed ampi contatti con tecnici del settore, ha concordato un testo in molti punti diverso dalla originaria proposta dei senatori Tortora ed altri, oggi in discussione.

Il relatore, onorevole Mengozzi, ha facoltà di riferire sul testo elaborato dal Comitato ristretto.

MENGOZZI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge n. 1161 dei senatori Tortora, Gavezzali e Dindo approvata dal Senato il 27 febbraio 1969 è stata assegnata alla nostra Commissione il 16 aprile dello stesso anno. Come i colleghi ricorderanno, la Commissione in data 22 aprile deliberò la costituzione di un Comitato ristretto con il compito di esaminare il testo approvato dal Senato eventualmente integrandolo dopo attento esame di problemi che il Senato non aveva ritenuto di poter prendere in considerazione o per i quali non era pervenuto ad alcuna deliberazione.

Il Comitato ristretto, presieduto dallo stesso Presidente della Commissione, onorevole Truzzi, ha dedicato varie sedute per conoscere, dai diretti interessati, il punto di vista delle categorie del settore.

In tre sedute sono stati infatti ascoltati: a) i tecnici professori Garolio, Pallotta, Tarrantola, Mattia, De Francesco, Bucci, De Rosa; b) i rappresentanti delle organizzazioni cooperative e in particolare quelli della Federazione cantine sociali aderente alla CCI, quelli della Federazione cantine sociali aderente alla Lega delle cooperative, quelli della AGC e infine quelli della Federazione cooperative agricole della riforma fondiaria; c) i rappresentanti della Federazione nazionale vini e della Unione italiana vini; d) il rappresentante della vite e del vino; e) il rappresentante del Comitato nazionale per la tutela di origine e denominazione dei vini.

Al termine di questa fase, per così dire conoscitiva, il Comitato ristretto era pervenuto ad un testo che stava per essere sottoposto all'esame della Commissione che, in data 30 maggio 1969, chiese alla Presidenza della Camera che il provvedimento le fosse assegnato in sede legislativa. Però, nella seduta del 19 giugno, concluso il lavoro del Comitato ristretto, si è concordemente ritenuto di rinviare l'esame in Commissione del provvedimento per approfondire il problema della distillazione obbligatoria.

Il lungo periodo intercorso da allora ad oggi ha portato ad un ulteriore approfondimento del testo; sono emersi nuovi problemi — alcuni concernenti l'alcole metilico, per esempio — che hanno prolungato i lavori del Comitato ristretto.

Il testo che si sottopone oggi al giudizio della Commissione è frutto appunto di una lunga elaborazione che per altro non ha potuto risolvere problemi come quello della distillazione obbligatoria per il quale questa sede non è sembrata la più adatta.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1970

Naturalmente non tutte le richieste avanzate dalle categorie interessate sono state accolte. Il Comitato, infatti, ha ritenuto di dover ispirare la propria condotta al rispetto sostanziale dello scopo che il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, si era prefisso nel momento in cui era stato approvato: quello cioè di dettare norme particolarmente severe per impedire frodi e sofisticazioni ed in tal modo, con la difesa cioè della genuinità dei nostri prodotti vinicoli, recare un contributo al potenziamento della nostra viticoltura nel quadro dell'economia agricola.

Naturalmente cinque anni di applicazione del su ricordato decreto del Presidente della Repubblica hanno messo in evidenza alcune lacune ed insufficienze della legge che sono emerse attraverso l'esperienza della stessa amministrazione centrale dell'agricoltura e soprattutto dei suoi uffici periferici: le stazioni sperimentali e gli uffici repressione frodi e attraverso la diretta esperienza, altrettanto importante, delle categorie interessate, particolarmente delle organizzazioni cooperative che per la loro natura e per la loro struttura associativa, offrono un alto grado di credibilità di cui il legislatore deve tener conto.

Il relatore non ha quindi alcuna esitazione nel dichiarare che ha tenuto particolarmente conto delle considerazioni fatte dalle organizzazioni cooperative ed è lieto di poter constatare che molte delle osservazioni da loro presentate sono state accolte.

Veniamo ora ad un esame, sia pure sommario, del testo che il Comitato ristretto propone alla Commissione.

All'articolo 1 si propone di stabilire per legge che il vino bianco ottenuto dal vitigno « moscato » può essere posto in commercio con una gradazione alcolica svolta non inferiore a 4 gradi. È una deroga che attualmente è concessa in via amministrativa ma che avendo assunto un carattere ricorrente si propone di sanzionare con legge. È rimasto inalterato l'articolo 2 approvato dal Senato, in base al quale è concessa facoltà ai prefetti di decretare, in annate agrarie con eccezionale andamento climatico che influisca sfavorevolmente sulla qualità del prodotto, che l'aggiunta di mosti, filtrati dolci, mosti concentrati sia effettuata in misura tale che l'incremento di gradazione non superi i 3 gradi alcolici complessivi.

L'articolo 3 del testo del Senato vietava qualsiasi fermentazione fuori dal periodo stabilito dal prefetto, fatta eccezione per quella

effettuata in bottiglia o in altro recipiente chiuso per la preparazione di vini spumanti naturali e frizzanti naturali e per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

Il Comitato ristretto propone di modificare l'espressione « altro recipiente chiuso » con l'espressione più propria di « autoclave » e di togliere i « vini frizzanti » dall'eccezione sia perché tali vini non sono previsti nel decreto presidenziale n. 162 già ricordato sia perché il problema può essere risolto, come già avviene, per via amministrativa con decreto prefettizio.

Viene poi proposta (salvo coordinamento) l'aggiunta di un articolo 3-*bis* col quale si intende modificare la lettera *d*) dell'articolo 22 del decreto n. 162 nel senso di portare a 0,30 la quantità di alcole metilico contenuto nei vini rossi detenuti a scopo di commercio (per il diretto consumo rimane inalterata la percentuale prevista dalla lettera *i*) in 0,25 per i vini rossi e 0,20 per i vini bianchi); per i vini bianchi la percentuale, anche per la detenzione, rimane dello 0,20. Inoltre si stabilisce che il Ministero dell'agricoltura in annate con andamento stagionale sfavorevole, può consentire, con decreto del ministro, per determinate zone e per determinati prodotti, la detenzione di vini aventi un contenuto in alcole metilico superiore a 0,30 (si tratta sempre dei vini rossi).

Su questo problema, come è noto, vi è stata una lunga discussione in seno al Comitato ristretto ed una faticosa elaborazione. Del resto, anche al Senato il problema aveva provocato un'ampia discussione.

Per parte mia, come relatore, mi ero fatto carico della unanime richiesta dei produttori vitivinicoli nonché di tutte le organizzazioni cooperative ed industriali, di giungere alla abolizione del limite circa il contenuto in alcole metilico, previsto dall'articolo 22 del decreto del 1965 per la detenzione, e in via subordinata alla elevazione del limite, specialmente per i vini rossi, con il cambiamento del riferimento della percentuale non all'alcool complessivo (svolto e da svolgere) ma a litro di prodotto. Queste soluzioni, a mio avviso, avevano trovato quasi unanime sostegno nelle posizioni dei tecnici e degli esperti del settore. Si è dovuto accettare una diversa soluzione a causa della presa di posizione del Ministero e delle perplessità di alcuni colleghi preoccupati, come tutti del resto, di non dare luogo attraverso questa modifica a possibilità di frodi; a mio avviso tale pericolo non sussisteva; tuttavia ho ri-

tenuto di dover accettare questa formula di compromesso per accelerare il varo della legge.

All'articolo 4 si propone di aggiungere che il tappo di sughero raso bocca sia marcato a fuoco con il nome dell'imbottigliatore e di prevedere anche la possibilità dell'uso del tappo a vite ancorato. Si propone poi l'aggiunta della indicazione della ditta che ha operato il riempimento.

Dell'articolo 5 del testo del Senato si propone la soppressione perché si ritiene che la indicazione della gradazione alcolica sul tappo o sulla chiusura di garanzia in alternativa all'indicazione su altri elementi del recipiente, non sia opportuno perché di solito il tappo viene rapidamente gettato via dal consumatore.

All'articolo 6 si propone l'aggiunta di indicazioni speciali di contenitori per i vini marsala e marsala speciali.

All'articolo 7 del testo del Senato, che propone la soppressione dell'articolo 30 del decreto n. 162 il Comitato ristretto intende sostituire un articolo che stabilisce che i recipienti devono essere utilizzati in modo che il contenuto sia pari alla capacità stabilita (sia pure con opportune tolleranze).

L'articolo 8, che introduceva modifiche nell'uso del fiasco toscano, si propone di sopprimerlo.

L'articolo 9 viene modificato con aggiunte di secondaria importanza. Unica modificazione importante riguarda la esclusione dall'obbligo della bolletta di accompagnamento per le vinacce e i raspi ricavati da vinificatori in cantine di capacità non superiore a 100 ettolitri.

Gli articoli 10, 11, 12 del testo del Senato non sono stati modificati.

All'articolo 13 si propongono ampie aggiunte relative alle modalità e agli obblighi ai quali gli operatori sono tenuti ad adeguarsi per denaturare vini a composizione anomala.

Anche gli articoli 14, 15 e 16 sono rimasti nel testo del Senato.

Si propone l'aggiunta di un articolo 16-bis che modifichi l'articolo 45 del decreto n. 162 nel senso di stabilire che l'indicazione del contenuto reale di aceto ammetta la tolleranza del 2,5 per cento.

L'articolo 17 viene modificato solo formalmente riproducendosi l'articolo 47 del decreto n. 162 con l'eliminazione dall'ultimo comma del riferimento alla lettera d) dell'articolo 45 del decreto stesso.

L'articolo 18 è rimasto inalterato.

All'articolo 19 viene aggiunto un comma che consente, a determinate condizioni, la detenzione dell'acido acetico nei panifici.

L'articolo 20 è rimasto lo stesso.

All'articolo 21 è stato introdotto il concetto di recidività specifica; si stabilisce cioè che l'estratto delle sentenze deve essere pubblicato solo nei casi gravi o nel caso in cui sia stata commessa, per la seconda volta, la stessa infrazione.

Gli articoli 22 e 23 sono proposti nel testo del Senato.

L'articolo 24 viene modificato nel senso di anticipare al 1° luglio 1972 o alla data stabilita dalla CEE purché non anteriore, la decorrenza del divieto di detenere vini diversi da quelli provenienti dalla *vitis vinifera*.

L'articolo 25 è stato modificato nel senso di riprodurre il quarto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, con l'esclusione delle sole parole, poste tra parentesi, « saccarosio bruciato ».

Bisognerebbe poi aggiungere che l'alcole etilico di cui si consente l'aggiunta sia di esclusiva origine vinosa.

Si propone quindi un ultimo articolo che stabilisca la decorrenza delle nuove norme per l'acetificazione a partire dal 31 agosto 1970 e consenta quindi l'uso del vinello per fare l'aceto fino a tale data.

Non mi resta che chiedere alla Commissione di approvare sollecitamente il provvedimento.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**GIANNINI.** Vorrei innanzi tutto dare atto al Comitato ristretto dell'intenso e proficuo lavoro svolto e al relatore Mengozzi del personale impegno dedicato all'argomento, che ha permesso che il Comitato giungesse a conclusioni accettabili per tutte le parti politiche qui rappresentate. Appare infatti evidente che l'originale progetto di legge pervenutoci dal Senato è stato sostanzialmente migliorato e modificato, il che non può che essere rilevato con soddisfazione.

Soprattutto si è cercato di eliminare quella che rappresentava una delle nostre maggiori preoccupazioni, cioè la sorte dei vini ad alta gradazione alcolica, problema particolarmente sentito per tutti i vini del mezzogiorno d'Italia.

Noi riteniamo, da un punto di vista generale, che con l'approvazione di questo prov-

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1970

vedimento si faccia un grande passo in avanti sulla strada della difesa della salute dei consumatori e della qualità della produzione vinicola italiana, obiettivo da realizzare in pieno con la massima urgenza, anche in vista delle imminenti scadenze comunitarie in materia.

Se dovessimo fare un commento generale su quello che è stato il comportamento di tutti i componenti del Comitato ristretto, dovremmo dire che il Parlamento ha dimostrato di voler riaffermare, oggi più che mai, che il vino deve essere fatto con l'uva, fuori da ogni tipo di sofisticazione, in modo da rendere sempre più competitivo questo prodotto, sia all'interno sia sul mercato europeo, che presenta notevoli prospettive, anche e soprattutto in conseguenza della regolamentazione recentemente approvata a Bruxelles in sede MEC, regolamentazione che entrerà in vigore a partire dal primo giugno di quest'anno.

Desidero cogliere l'occasione per sollecitare il ministro dell'agricoltura a mantenere l'impegno assunto di riferire alla nostra Commissione sui recenti accordi di Bruxelles.

Risolto, almeno in gran parte, con questa legge, il problema della qualità alla produzione, ne restano altri da affrontare, come quello dei prezzi e quello della denominazione semplice e controllata: tutti argomenti di cui dovremo riparlare al più presto, se vogliamo che i nostri vini siano veramente competitivi sotto tutti i punti di vista sul mercato comunitario.

Perché ciò avvenga, perché la produzione italiana dei vini sia competitiva e sana, è necessaria ed urgente un'organica ristrutturazione del settore che, basandosi su profonde trasformazioni e iniziative autonome dei contadini, divenuti proprietari della terra che lavorano, e su un sistema di cantine sociali e centrali del vino, da essi gestite, possa assicurare ai consumatori del nostro paese e a quelli della CEE vino sano a prezzi convenienti, e agli stessi contadini produttori una giusta remunerazione del loro lavoro e dei capitali impiegati.

Il provvedimento che stiamo esaminando non contiene però un punto, che era stato ritenuto di grande importanza dal Comitato ristretto, ed anche dai molti tecnici che abbiamo ascoltato: cioè l'introduzione di una norma per l'avviamento obbligatorio alla distillazione di una parte della produzione vinicola, che corrisponde, grosso modo, alla quantità dei sottoprodotti del vino che si hanno annualmente nel nostro paese. I tecnici hanno

insistito molto su questo argomento, e ci hanno detto che tranquillamente ogni anno si possono avviare alla distillazione obbligatoria quantità di sottoprodotti che corrispondono al 7-10 per cento della produzione vinicola nazionale, per togliere dal commercio quella materia prima che poi serve per la fabbricazione di quel vino industriale la cui produzione è aumentata particolarmente negli ultimi tempi.

Ora noi riteniamo che questa norma dovrebbe essere contenuta nel provvedimento. Abbiamo insistito molto sulla questione nel Comitato ristretto, e non solo in base agli argomenti portati dai tecnici, ma anche perché una norma del genere è contenuta nella legislazione francese. Non c'è dubbio che con l'entrata in vigore del regolamento comunitario (1° giugno 1970) noi avremo una palla al piede, avendo in commercio una quantità di sottoprodotti del vino che può essere utilizzata per pratiche enologiche che non vanno certo a vantaggio della genuinità e quindi della capacità di affermazione dei nostri vini sul mercato comunitario.

Rileviamo con vivo disappunto che vi sono state resistenze inspiegabili (almeno per noi) da parte del Governo a voler affrontare questo problema, tanto che lo stesso relatore si addolora del fatto che il provvedimento, in definitiva, non contenga una norma in questa direzione. Noi ci rendiamo conto che una norma di questo genere potrebbe determinare, inizialmente, qualche scompenso o squilibrio, ma non c'è dubbio che questa è la via per ottenere che il vino sia prodotto solo con l'uva, e per togliere dalle mani dei sofisticatori una quantità non trascurabile dei sottoprodotti del vino che vengono usati poi per alterarlo.

Ora, noi non comprendiamo questa posizione negativa del Governo, e pur non volendo con un nostro emendamento creare una situazione inopportuna, cioè creare ostacoli ad una rapida approvazione del provvedimento, abbiamo deciso di presentare un ordine del giorno che impegna il Governo a presentare sollecitamente al Parlamento per l'approvazione un provvedimento che affronti il problema dell'avviamento obbligatorio alla distillazione dei sottoprodotti del vino nel nostro paese.

Un altro problema che abbiamo affrontato in seno al Comitato ristretto è stato quello del funzionamento del servizio repressione frodi, e della sua inadeguatezza ai compiti che ha di fronte. Ora, è stato dichiarato da più parti (e noi concordiamo) che il servizio repressione frodi nel settore vinicolo certa-

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1970

mente non è all'altezza dei compiti affidatigli: non per l'incapacità di coloro che vi sono addetti, ma per l'esiguità del numero del personale che vi è impegnato. Perciò si pone il problema di un potenziamento del servizio stesso, in modo che anche per questa via (e non soltanto con la legge) sia possibile colpire i sofisticatori. Il nostro ordine del giorno, quindi, contiene anche un impegno per il Governo in questa direzione.

Poiché ritengo di aver già spiegato i motivi della nostra adesione di massima al testo proposto dal Comitato ristretto, intendo con questo intervento fare anche una dichiarazione di voto, annunciando il voto favorevole del gruppo comunista.

OGNIBENE. Aggiungo poche considerazioni, confermando la nostra adesione al testo elaborato dal Comitato ristretto. Effettivamente (come ha rilevato anche il relatore) nell'esaminare questa proposta di legge ci si è mossi con l'intento di rispettare e rendere ancor più valido quanto è contenuto nel decreto presidenziale n. 162: non c'è stata cioè alcuna volontà di limitare o rendere meno efficaci quelle norme che devono appunto servire ad impedire le frodi e le sofisticazioni dei vini. L'esperienza, però, ha suggerito alcune modifiche e ha fatto scoprire le insufficienze della legge; direi che alcune questioni che affrontiamo oggi già erano venute alla ribalta nel passato. Vorrei ricordare che nella passata legislatura, allorquando si discusse una proposta di legge tendente a togliere per alcuni anni il divieto di vinificare uve provenienti dai vitigni ibridi, io preparai una serie di emendamenti che affrontavano diverse questioni che cerchiamo di risolvere oggi con la proposta di legge al nostro esame.

Vorrei riprendere soltanto alcuni aspetti richiamati dal relatore e dal collega Giannini. In primo luogo c'è il problema della distillazione obbligatoria. È veramente inspiegabile e sconcertante che non ci sia stata da parte del Governo adesione all'istanza avanzata unanimemente non solo dai membri del Comitato ristretto, ma anche da esperti, tecnici e rappresentanti degli operatori economici. Scopo della richiesta era di togliere dal mercato vinicolo i sottoprodotti, che sappiamo sono la materia prima per dar vita alla produzione di vino sofisticato. Su questo punto, noi non soltanto presentiamo l'ordine del giorno che è stato qui annunciato, ma vogliamo dire che incalzeremo il Governo perché riteniamo che si tratti di un problema che debba essere

quanto prima risolto, anche in relazione alla stessa regolamentazione comunitaria, e a quanto già esiste in altri paesi, per esempio in Francia.

Un altro aspetto è quello dell'alcole metilico, problema che ha tenuto a lungo impegnato il Comitato ristretto. Anche io ero favorevole ad una soluzione radicale, consistente nel mantenere fermo il limite di contenuto di alcole metilico per i vini destinati al consumo, in quanto l'esperienza enologica di questi anni ha dimostrato che molte preoccupazioni paventate non avevano ragione di essere. Successivamente, con il consiglio di tecnici specializzati, era stata proposta una soluzione secondo la quale il contenuto di alcole metilico veniva rapportato alla qualità del prodotto e non alla quantità. Invece il Comitato ristretto ha deciso di rimettere in pratica al Ministero dell'agricoltura la facoltà di seguire l'andamento delle campagne vinicole e di emettere, se del caso, appositi decreti per consentire un contenuto di metilico superiore allo 0,30 per particolari vini o mosti.

Comunque, proprio perché conosco le difficoltà che il problema comporta, non insisto sull'altra soluzione, ma vorrei ugualmente pregare il ministro dell'agricoltura di voler tenere conto di questa possibilità, usando delle facoltà che stiamo per concedergli in modo da non creare per particolari produttori quelle difficoltà che già si sono registrate nel passato.

Un'ultima osservazione a proposito dei frizzanti naturali. Per questo tipo di vino il testo del Senato prevedeva la stessa agevolazione concessa agli spumanti a proposito della possibilità di procedere a fermentazione o rifermentazione anche al di fuori dei periodi stabiliti. Il Comitato ristretto ha ritenuto di dover eliminare questo riferimento ai frizzanti ritenendo che non fosse necessario, in quanto vi è già la facoltà dei prefetti di intervenire con propri decreti per autorizzare deroghe in tal senso ed anche perché il decreto presidenziale non fa ad essi riferimento. Io credo però che entrambe queste argomentazioni possano essere capovolte, in quanto da una parte l'esperienza ha dimostrato che i prefetti devono intervenire praticamente sempre (il che dimostra che è un'esigenza precisa quella di andare oltre il normale periodo di fermentazione); dall'altra, poi, vi è il fatto che i vini frizzanti sono stati riconosciuti come vini a denominazione d'origine, il che dimostra che non si tratta di una sottospecie clandestina. Pertanto, visto che mi sembra incomprensibile e, in realtà, immotivata questa esclusione dei vini frizzanti, ho presen-

tato un emendamento tendente a ripristinare a questo proposito il testo del Senato. Questo, naturalmente, non pregiudica il nostro voto favorevole al testo del Comitato ristretto nel suo complesso.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di intervenire alla seduta il deputato Monti, che non è membro della Commissione, a' termini del sesto comma dell'articolo 40 del Regolamento.

**MONTI.** Partecipando qualche tempo fa ai lavori di questa Commissione, avevo preparato un intervento che si divideva in due parti: la prima si soffermava sulla necessità di sopprimere la lettera *d*) del punto 2 dell'articolo 22 del decreto presidenziale n. 162 del 1965 al quale il provvedimento in esame introduce modifiche e si concludeva con la proposta di un emendamento in tale senso. La seconda riguardava altri punti delle proposte allora avanzate dal Comitato ristretto nominato da questa Commissione, nonché il problema della distillazione obbligatoria; e si concludeva con la proposta di alcuni emendamenti e ordini del giorno.

Premetto che scopo di quanto sto per dire è fare l'interesse della produzione e dei viticoltori, che non contrasta con l'interesse dei consumatori e rispetta gli interessi delle altre categorie che operano nel campo vitivinicolo; ciò in quanto, pur non essendo un tecnico, ho vissuto per quasi trent'anni accanto ai viticoltori, ho collaborato alla loro organizzazione per la difesa dei prodotti attraverso cantine sociali di primo e secondo grado e so quanto sia necessario sostenere la produzione, valorizzandola attraverso la qualità, come mezzo per difendere questa coltura così importante per la nostra terra e, conseguentemente, per i lavoratori agricoli e gli agricoltori che vi si dedicano.

Le norme legislative che stiamo esaminando sono collegate al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, il quale si propose la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini; nonché alle sue successive modifiche.

Si può dire che è dall'immediato dopoguerra che i viticoltori onesti invocavano disposizioni rigorose atte a difendere, insieme con la salute del consumatore, i loro sacrosanti diritti; e tali necessità erano sentite soprattutto dai dirigenti delle cantine sociali, i quali si sentivano spesso umiliati dal fatto di poter ripartire ai soci conferenti prezzi inferiori a quelli pagati in vendemmia, in quanto troppi erano coloro che, attraverso le sofisticazio-

ni, contribuivano, partendo nella migliore delle ipotesi dai sottoprodotti, a deprimere il mercato.

Io stesso ho sofferto per tanti anni di tale stato di cose, e mi sentivo da più parti chiedere se fosse giusto osservare la legge, il che danneggiava spesso i contadini, quando speculatori senza scrupoli agivano quasi liberamente a loro vantaggio. Vi furono periodi in cui l'esistenza stessa delle cantine sociali venne messa in pericolo. Finalmente il legislatore si decise a provvedere, ed avemmo il decreto in esame, che, se non ha risolto tutti i problemi, ha però creato le basi, insieme con la legge sulle denominazioni di origine, per la difesa del settore.

Ciò ho voluto premettere perché da quanto andrò dicendo non si deduca che io voglia scalfire menomamente le finalità che si è proposte il legislatore; il fatto anzi che il fenomeno della sofisticazione dei vini pare abbia avuto in questi ultimi tempi una recrudescenza mi spinge, ma di ciò dirò poi, ad avanzare proposte per una più rigida repressione.

Il lavoro accurato e coscienzioso fatto dal Comitato ristretto in questo frattempo, di cui dò volentieri atto, ha di parecchio ridimensionato il mio intervento, specie per la prima parte, quella riguardante l'alcole metilico; le nuove proposte del Comitato, infatti, sostituendosi alle precedenti, se non hanno tolto in me la convinzione dell'inutilità del mantenimento in essere della lettera *d*) del punto 2) dell'articolo 22 del decreto del 1965 (quello che fissa un massimo di contenuto in alcole metilico sui vini comunque detenuti in cantina), mi rendono più tranquillo circa le conseguenze che possono derivare, a carico di vinificatori onesti, dal mantenimento in essere del limite indicato, sempre che venga approvato nella misura e con le modalità suggerite dal Comitato ristretto.

Naturalmente, nel caso la Commissione si orientasse nel senso di sopprimere la lettera *d*) del punto 2) dell'articolo 22, io sarei consenziente, per i seguenti motivi: 1) concordando sulla necessità di mantenere il limite per il vino destinato al diretto consumo (per quanto l'Italia sia l'unico paese della CEE che ha introdotto in una legge vinicola la percentuale dell'alcole metilico nel vino), occorre però riconoscere che diverso è l'aspetto per quanto riguarda la semplice detenzione in cantina di vini non ancora pronti al consumo e soprattutto di quelli ancora in fase di vinificazione e dei vini fermentati sulle vinacce o di sgrondatura, i quali, pur essen-

do sicuramente genuini, non si sa che contenuto in metilico avranno. 2) Se qualche vino genuino, derivante da torchiatura dolce o dalla prima torchiatura soffice con torchi tradizionali, denunciasse poi un contenuto in metilico troppo alto per l'immissione al consumo, esso potrebbe essere opportunamente tagliato con altri vini di contenuto in alcole metilico inferiore, secondo la migliore tradizione e tecnica enologiche, in modo da abbassare il contenuto di metilico. Questi tagli, per ovvi motivi, non possono essere eseguiti immediatamente, al momento della formazione del metilico. 3) Se una volta, forse, l'alcole metilico contenuto nel vino in una certa misura serviva come indizio per colpire vino sofisticato, con aggiunta magari di alcole denaturato rigenerato, ricco di metilico, oggi ci sono altri mezzi per accertare tale frode, a parte il fatto che indagini accurate hanno documentato l'inesistenza di sofisticazioni mediante impiego di alcole denaturato.

In ogni modo, io ritengo doveroso, al di là del problema del metilico, proporre un emendamento all'articolo 22, per:

a) stabilire che l'analisi organolettica di cui al punto 1) di tale articolo sia espletata da tre degustatori (cioè in quanto le difficoltà relative a tale analisi richiedono un giudizio collegiale); perfezionare la norma inerente ai vini alterati o avariati, stabilendo, conformemente a quanto emerge dalla disciplina a carattere generale di cui all'articolo 39, che siano « denaturati e denunciati », mentre attualmente la norma, che prescrive « la denaturazione o la denuncia », si presta ad interpretazioni diverse; b) prevedere la possibilità che i vini non conformi al punto 2) possano venire utilizzati per la produzione di alcole buon gusto, perché le sostanze di cui trattasi non passano nel distillato; ora, invece, manca questa possibilità ed in linea teorica dovrebbero essere distrutti; c) chiarire ai meno preparati la distinzione fra la sfera di applicazione dell'articolo 22 (vini non ancora al consumo diretto) e quella dell'articolo 23 (vini per il consumo diretto).

Passo ora alla seconda parte del mio intervento, che prego di voler considerare come un modesto contributo derivante dall'esperienza dei dirigenti delle cantine sociali del Trentino, appositamente interpellati.

Disacidificazione: Modifica dell'articolo 5 del decreto n. 162 del 1965. Si propone che la lettera o) di tale articolo sia sostituita come indicato in uno dei miei emendamenti. È stato infatti constatato che, mediante il nuovo si-

stema proposto per la disacidificazione, vengono ridotti in proporzione tutti gli acidi costituenti l'acidità complessiva del vino, e quindi con una rimanenza di acido tartarico che è l'elemento essenziale per la qualità del vino. Anche le ceneri, con il sistema proposto, si mantengono nei limiti normali, ma soprattutto vengono conservate le qualità organolettiche fondamentali dei prodotti così trattati.

Modifica dell'articolo 17. Propongo che all'articolo 17 venga aggiunto un comma onde dare la possibilità di detenere ed imbottigliare la grappa anche nelle cantine, naturalmente sotto la vigilanza del Servizio repressione frodi. Ciò in quanto è da escludere che la grappa possa essere considerata un sofisticante, non solo per il suo elevato prezzo, che rende economicamente svantaggioso un suo impiego, ma anche per le sue spiccate caratteristiche organolettiche.

Ci risulta, in proposito, che presso il laboratorio chimico dell'Istituto di San Michele all'Adige, sono state effettuate prove in merito, ed è risultato che, anche utilizzando le grappe più fini, quelle con caratteristiche meno marcate, l'aggiunta di grappa nei vini è percepibile fino al 2 per mille, nettamente. Sostituzione dell'articolo 106 (chiusura dello stabilimento). L'articolo 106 del decreto presidenziale 12 febbraio 1965, n. 162, prevede in casi di infrazione, con « una pena detentiva o una pena pecuniaria superiore nel massimo a lire 500 mila », la revoca o la sospensione delle licenze fino ad un anno. L'importo suddetto, per la massima parte delle infrazioni è raggiunto facilmente, per cui un operatore che ha sempre dimostrato di lavorare seriamente può per una causa non grave trovarsi condannato anche con la chiusura del proprio stabilimento, in quanto l'articolo 106 stabilisce l'obbligo della sospensione o della revoca delle licenze da parte delle autorità che le hanno rilasciate. Inoltre si ritiene più opportuno e giusto che questi provvedimenti vengano adottati dall'autorità giudiziaria. Si propone quindi la sostituzione del predetto articolo 106 nel senso più sopra indicato.

Ibridi produttori diretti - articolo 24 del provvedimento trasmessoci dal Senato. Il provvedimento sanzionato dalla legge 6 aprile 1966, n. 207, articolo 1, relativo alla modifica dell'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con il quale è stato prorogato di quattro anni il divieto della detenzione e del commercio di mosti e vini da ibridi, ha permesso alla maggior parte dei nostri viticoltori di



continuare la coltivazione degli ibridi ed alle cantine vinificatrici di accettare e vinificare separatamente dette uve. Infatti detta modifica stabilisce che è vietata la detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite e che abbiano subito trattamenti ed aggiunte non consentiti, o che, anche se rispondenti alle definizioni ed ai requisiti del presente decreto, provengono da vitigni diversi della *vitis vinifera*, eccezion fatta per i mosti ed i vini provenienti da determinati vitigni ibridi, la cui coltivazione potrà essere consentita con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alle particolari condizioni ambientali di alcune zone ed alle caratteristiche intrinseche dei vitigni stessi.

Il divieto di cui sopra, secondo l'articolo 4 della citata legge n. 207 si applica quattro anni dopo l'entrata in vigore del decreto n. 162, e precisamente a partire dal giorno 24 settembre 1969. I trasgressori verranno puniti con la multa di lire 10 mila per quintale. L'attuale disposizione ammette quindi un'eccezione, secondo la quale il 24 settembre del 1969 poteva essere consentita, con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, la coltivazione di determinati vitigni da ibridi, la detenzione ed il commercio dei vini derivati, in relazione alle particolari condizioni ambientali di alcune zone e alle caratteristiche intrinseche dei vitigni stessi. Pur riconoscendo giusta l'impostazione della legge per un indirizzo viticolo inteso a migliorare, con la sostituzione dei vigneti da ibridi mediante varietà di pregio, e rafforzare il livello qualitativo, rimane finora l'incertezza nella riconversione dei vigneti da ibridi, che potevano essere nel settembre 1969 liberamente consentiti.

Inoltre si fa presente che non è stato ancora riconosciuto un metodo ufficiale sicuro per la ricerca dei vini da ibridi, e che finora tale analisi è molto incerta, potendo rivelare non solo vini da ibridi ma anche qualche vino sicuramente di vite europea (*Cabernet, Merlot*).

È pacifico che i vinificatori, nel caso della proroga della legge proposta dal Senato, dovranno provvedere all'accurato controllo delle uve conferite e alla vinificazione separata degli ibridi, come hanno sempre operato, evitando inquinamenti degli altri vini. Si ritiene, però, che il relativo provvedimento circa la prosecuzione della coltivazione di certi ibridi non potrà raggiungere lo scopo che si propone, se non sarà tempestivamente stabilito dal Ministero dell'agricoltura quali sono i vi-

tigni da ibridi che meritano di essere conservati e per quali zone.

Tenuto conto dell'importanza tecnico-economica del problema, e considerando che anche nel quadro del mercato comune europeo è previsto l'ostracismo dei vigneti ibridi, è indispensabile che i nostri viticoltori conoscano al più presto i dettagli del provvedimento in oggetto, affinché possano prepararsi in tempo a reinnestare i vitigni non ammessi o addirittura a sostituirli con altri.

Con la modifica proposta nel progetto Tortora (articolo 24) che ammette un'ulteriore proroga fino al luglio 1974, non si risolve il problema: per un chiaro e definitivo indirizzo viticolo è necessaria una volta per sempre la pronta emanazione del decreto ministeriale previsto dal primo comma dell'articolo 22 del decreto n. 162, come indicato in un mio ordine del giorno che invoca anche l'emanazione del decreto per i supertorchiati.

Problema della distillazione obbligatoria. È da premettere che un provvedimento che obblighi il vinificatore a consegnare obbligatoriamente per la distillazione una certa percentuale di sottoprodotti e di vini anomali o scadenti, è sempre stato richiesto dai produttori in occasione di convegni vari. Tale provvedimento poi renderebbe più facile l'applicazione delle varie norme di legge riguardanti i vini: di bassa gradazione, i vini da denaturare ai sensi del decreto n. 162 del 1965 (articolo 22), i torchiati, supertorchiati ecc. Ma soprattutto la distillazione obbligatoria arrecherebbe un gravissimo colpo ai sofisticatori, perché toglierebbe veramente dal mercato una quantità di scarti di produzione che costituiscono gran parte della materia prima indispensabile per chi in modo tanto sporco attenda al lavoro dei viticoltori italiani, al nostro buon nome all'estero, alla stessa economia della nazione.

La recrudescenza, cui già ho accennato, delle sofisticazioni, che deprimono di frequente disonestamente il mercato, in un momento in cui non solo l'Italia ma il complesso del MEC si preoccupano del problema agricolo, rende quindi di attualità e, penso, ci fa considerare maturo questo problema; come pure suona un ennesimo campanello d'allarme circa la necessità di rafforzare finalmente in tutta Italia i servizi di repressione frodi.

Il decreto n. 162 classifica i mosti aventi una gradazione complessiva inferiore agli 8 gradi come sottoprodotti ed i supertorchiati come liquidi ottenuti dalla soprapressione delle vinacce aventi rispetto ai vini una compo-

sizione chimica anormale. Per questi ultimi era previsto di stabilire, evidentemente mediante una sperimentazione su larga scala ed un'indagine completa per annate, zone e varietà, il limite della composizione normale dei vini oltre il quale si passa a quella anormale dei supertorchiati. Le finalità dell'indirizzo circa tale disciplina, che le cantine vinificatrici riconoscono giuste e necessarie per il miglioramento della qualità dei vini italiani, sono senz'altro lodevoli; in pratica purtroppo la complessa modalità appare difficilmente applicabile e tale da mettere in grave imbarazzo i viticoltori e le cantine di vinificazione. Infatti non è possibile durante l'incanlinamento fare eseguire da parte degli uffici di vigilanza i controlli della gradazione minima su tutte le partite d'uva e sugli altri sottoprodotti a composizione anomala (supertorchiati), poiché se non scoperti nel momento stesso della pigiadiraspatura per quanto riguarda l'uva e della lavorazione per i supertorchiati, tali prodotti possono venir accomodati dagli operatori subito dopo con opportuni tagli e portati alla normalità.

Esistono pure diversi casi di conferimenti di uve con inizio di fermentazione, che al rifrattometro o al mostimetro presentano un titolo zuccherino inferiore al 13 per cento (corrispondente a 8 gradi di alcole); in realtà l'alcole complessivo di quelle partite è superiore al limite legale di 8 gradi.

Per questi particolari motivi, oltrechè per quanto ho detto sopra, si ritiene opportuno che venga sancito l'obbligo dell'avvio alla distillazione di una percentuale di gradi del vino prodotto o una percentuale di prodotto, con facoltà di scomputare le quantità conferite con i sottoprodotti (vinacce, supertorchiati, vini anomali, fecce). Il provvedimento deve stabilire l'avvio alla distillazione di tutti i sottoprodotti, che dovranno comunque essere sempre denunciati e disciplinati nei trasferimenti come è sancito nell'articolo 35 del decreto n. 162, nonché di una quota di vini scadenti o di bassa gradazione necessaria per raggiungere la percentuale dei gradi (o la percentuale di prodotti) che verrà stabilita.

Conscio che non è possibile introdurre tali criteri nella proposta di legge in esame, presento un ordine del giorno.

Con altro mio emendamento all'articolo 6 del provvedimento in esame, propongo non solo di non accettare la proposta di istituire nuovi tipi di bottiglia da 1/2 litro GC, da 1/4 di litro IC, da 0,2 litro LC a livello di riempimento diverso dai tipi G-I-L già previsti dall'articolo 29 del decreto n. 162 ma di togliere

dallo stesso articolo la sigla EC per bottiglie da 1 litro, e lasciare solo il tipo E.

Questo per non ingenerare confusione nel consumatore, al quale verrebbero esibite bottiglie di capacità teorica quasi uguale ma con due sigle; inoltre perché le industrie imbottigliatrici che lavorano, nella grande maggioranza, con bottiglie di ritorno usate, sarebbero nell'impossibilità pratica di fare una scelta al momento del riempimento, basandosi solo su una sigla impressa sul vetro o sulla etichetta.

Con le proposte attuali si troverebbero sul mercato: un tipo di bottiglia di unica capacità, siglata, e fino al 23 marzo 1980 bottiglie vecchie, non siglate, sulle quali, dopo il controllo della capacità, potrà essere apposta una etichetta o una chiusura su cui sia impressa la sigla.

Un altro mio emendamento all'articolo 23 si rende necessario perché oggi la legge non obbliga il fabbricante di vetri a siglare la bottiglia. Ciò rende caotica la produzione e il recupero dei vuoti, a vantaggio di chi vuol giocare sulla minore capacità e quindi sul guadagno o sulla concorrenza sleale. Inoltre si facilita il lavoro alle aziende imbottigliatrici, ciò che si traduce in risparmio che in molti casi può arrivare fino al consumatore. Si propone inoltre una proroga per le bottiglie vecchie fino al 23 marzo 1980, circa 10 anni, perché sarebbe delittuoso depauperare il patrimonio nazionale con la distruzione di bottiglie in ottimo stato e di capacità regolare solo perché mancano della sigla impressa sul vetro. Un termine di 10 anni fa pensare ad un sicuro smaltimento di tali scorte non in regola.

Per tutti gli altri problemi, mi associo alle proposte del Comitato risretto, frutto certo di un'accurata indagine e di un impegno non comune, pronto comunque a recepire eventuali nuove idee che dovessero scaturire dalla discussione.

Nel chiudere questo mio intervento, annuncio la presentazione di un altro ordine del giorno, in cui si sottolinea la necessità di rafforzare i servizi repressione frodi in quanto, è evidente, non basta cercare di perfezionare le leggi per la soluzione dei problemi del settore se poi le leggi non vengono fatte osservare. Ricordo che, in proposito, è stata presentata alla Camera una proposta di legge dai deputati Baldi ed altri.

Ho finito. L'importanza dell'argomento e la mia preoccupazione, dettata da una certa esperienza, mi hanno indotto a dire in questa sede quanto mi è sembrato doveroso, approfittando anche della presenza di un così qualifi-

calo rappresentante del Governo, che non ha mancato e non mancherà certo di meditare su queste preoccupazioni.

Altri perfezionamenti, dettati dall'esperienza di questi anni, la legge richiederebbe; non è mia intenzione certo, oggi, di continuare; non posso però fare a meno di ricordare il problema considerato nell'articolo 39, del decreto n. 162, anche se il Senato ed il Comitato ristretto hanno già avanzato proposte in merito, ma che pur richiederebbe ulteriori ritocchi, appunto dettati dall'esperienza; nonché l'articolo 74, inerente la detenzione e la circolazione dello zucchero.

Più sopra ho accennato alla impressione che la sofisticazione, che sembrava in regresso, vada riprendendo intensità, come è dimostrato dalla scoperta di illeciti in almeno 21 province viticole italiane; e lo zucchero è il principale artefice della sofisticazione, se non l'unico, il che significa che le norme del vigente articolo 74, che avevano lo scopo di disciplinarne il commercio, non hanno funzionato nel modo auspicato.

C'è chi guadagna molto sul traffico dello zucchero non scoraggiato dalle modeste pene (non parlo del vinificatore disonesto, che almeno, se scoperto, paga notevolmente, ma di certi intermediari); si parla di bollette false, di connivenze tra qualche grossista e dettaglianti che prestano nome, di magazzini clandestini, che anche se scoperti non sono colpiti dalla legge, e di altro ancora.

Naturalmente, se questa Commissione, avendo ormai per mano la materia, dovesse ritenere di approfondire anche questi altri aspetti del problema, per andare incontro alle richieste che da più parti, sempre più allarmanti, si elevano per gli squilibri che si notano sul mercato, io sarò lieto di prestare la mia collaborazione.

Caso contrario, non c'è dubbio che, al più presto, la materia, in un modo o nell'altro, dovrà essere ripresa.

**PREARO.** Innanzitutto desidero anch'io esprimere il mio compiacimento al relatore Mengozzi per la fatica veramente dura cui si è sottoposto per migliorare e aggiornare la proposta di legge pervenutaci dal Senato con molte lacune ed imperfezioni. Il lavoro del nostro Comitato ristretto è stato veramente completo e si sono avuti vari incontri con tecnici, personale degli istituti specializzati, della direzione generale del Ministero dell'agricoltura e di quello della sanità, ecc.

All'onorevole Monti vorrei ricordare che fin dal 1965 è in vigore una norma di legge

riguardante le sofisticazioni e la repressione delle frodi. Prima del 1965 c'erano sì delle leggi in materia, ma si trattava di decreti emanati da tre Ministeri, della sanità, delle finanze e dell'agricoltura, l'uno contro l'altro: e chi traeva vantaggio da questo *caos* erano i sofisticatori.

Con il decreto presidenziale n. 162, del febbraio 1965 si è dato un colpo notevole alla chimica « frodistica », dando al nostro paese una legislazione che veramente in questo campo gli fa onore, e che ha portato notevoli vantaggi. La viticoltura in Italia ha una grande importanza: la produzione annua è di 70 mila quintali, con un ricavato intorno ai 500 miliardi; la viticoltura occupa il terzo posto nella produzione agricola nazionale, e ad essa sono interessati molti produttori e cantine sociali.

Dopo il decreto del 1965 c'è stato un altro decreto presidenziale, il n. 498 del 1968, che ha portato ulteriori miglioramenti alla precedente legislazione. Naturalmente questa è una materia (come abbiamo sentito dall'esposizione del collega Monti) che si presta ad essere continuamente modificata, anche perché dobbiamo sforzarci di tenere il passo con i tempi, ma soprattutto per il fatto che la chimica « frodistica » è sempre più avanti della chimica ufficiale: è quindi necessario fare al più presto quanto è possibile per superare queste difficoltà. Occorre dare maggior fiducia ai consumatori, e ai produttori associati e singoli offrire garanzie di difesa contro operatori privi di scrupoli: è questo lo scopo della proposta di legge che stiamo esaminando. Occorrono disposizioni chiare e in questo senso abbiamo lavorato.

Esprimo quindi parere favorevole al testo elaborato dal Comitato ristretto, a modifica di quello originario pervenutoci dal Senato. Circa la questione della distillazione obbligatoria, sono d'accordo con i colleghi Giannini ed Ognibene sulla necessità del ritiro dei vini scadenti dal commercio.

Lo scopo principale del decreto n. 162 del 1965 era quello del risanamento del mercato del vino, per mezzo di strumenti legislativi atti a raggiungere l'equilibrio tra disponibilità e consumo. Con il servizio repressione frodi si era cercato di eliminare dalla produzione tutti i vini artefatti, mentre con altre disposizioni si era inteso instaurare una disciplina regolatrice delle disponibilità, onde evitare flessioni nel prezzo del vino.

Alcune disposizioni contenute in questa legge hanno però ingenerato imbarazzo ed incertezza negli operatori, per l'impossibilità pratica di porle in atto; il risultato di tale im-

postazione è stato quello di rendere la legge in alcuni casi inoperante. Di conseguenza, a proposito del problema della distillazione obbligatoria, l'istanza delle categorie produttrici sarebbe quella di istituire un sistema di distillazione con il ritiro dalla produzione di una percentuale di vino. Il guaio è che non è facile seguire un metodo di questo genere, in quanto il ritiro di una percentuale di vino da tutti i produttori costituisce un problema molto arduo da risolvere. Ritengo comunque auspicabile precisare la questione in un ordine del giorno.

Un altro punto del provvedimento al nostro esame riguarda il divieto relativo alla detenzione a scopo di commercio dei vini provenienti da vitigni diversi dalla *vitis vinifera*; ora noi abbiamo portato l'applicazione del divieto al 1972, ed io vorrei dire che, dal momento che è passato un anno da quando abbiamo cominciato a lavorare sulla proposta Tortora, mi sembra opportuno o ripristinare il testo trasmessoci dal Senato o posporre di un anno la data prevista nel nostro testo.

L'ultima considerazione che desidero fare riguarda la repressione delle frodi. Sono trascorsi cinque anni da quando è stato emanato il decreto presidenziale n. 162, e si è detto a chiare note che i servizi repressione frodi non sono assolutamente adeguati per affrontare il compito che hanno dinanzi e colpire i frodati: da quell'epoca nessun miglioramento è stato fatto, anche se sono stati presentati provvedimenti di legge nella scorsa e nell'attuale legislatura. In questo campo siamo arrivati al colmo: attualmente gli operatori vinicoli versano, loro stessi, del denaro per assumere personale che vada a prestare servizio all'ufficio repressione frodi.

Concludendo, desidero rinnovare il mio compiacimento per l'opera svolta dal relatore e dai colleghi tutti che hanno lavorato su questa materia così delicata.

**TRAVERSA.** Ho ascoltato attentamente lo intervento del collega Monti soprattutto sulla questione degli ibridi. Per definire la questione (dal momento che abbiamo tanti piccoli proprietari che posseggono questi ibridi) sarebbe forse opportuno fare come in Francia, dove si sono pagati questi tipi di vini per toglierli dal commercio.

Circa il problema delle uve scadenti, bisognerebbe trovare il modo di portare le uve con bassa gradazione alla distillazione, perché sia loro conferita la giusta gradazione. Ad Alessandria, ad esempio, abbiamo un prodotto lordo di uve per un valore di 27 miliardi,

ma gli agricoltori hanno grossi problemi soprattutto in quelle zone, molto vaste, che danno continuamente uve di 7-8 gradi. Penso che potremmo adottare anche in Italia il sistema dello zuccheraggio, già in uso in Francia ed in Germania.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**MENGOZZI, Relatore.** La discussione è stata ampia più del prevedibile, ma giustificata certamente dalla necessità di approfondire argomenti che sono di interesse generale.

Sul problema della distillazione obbligatoria, sollevato dai colleghi Ognibene, Gianini e Monti, condivido le preoccupazioni e le richieste per un impegno governativo affinché questo problema venga risolto. Come più volte ho detto, avevamo già tentato di affrontarlo in sede di Comitato ristretto, ascoltando un funzionario del Ministero dell'agricoltura e predisponendo contatti con altri dicasteri interessati. Si è concluso unanimemente che non era possibile affrontare il problema in questa sede in quanto coinvolgeva interessi rilevanti di altri dicasteri. Tenendo presente che il Governo fu invitato fin dal 1965, con un ordine del giorno votato all'unanimità dalla Camera, ad affrontare la questione, ed essendo ormai passati invano cinque anni, credo che si debba rinnovare con un ordine del giorno questo invito, anche se abbiamo a disposizione altri strumenti per giungere ad una soluzione del problema.

A tal fine ho già predisposto un progetto di legge che non avrei difficoltà a presentare alla Camera qualora il Governo, trascorso un certo periodo, non dimostrasse di voler affrontare la questione.

Per quanto riguarda il problema dell'alcole metilico, vorrei ricordare al collega Monti e al collega Ognibene, che condivido completamente le loro osservazioni, e credo di aver già spiegato nella mia relazione le ragioni per le quali sono addivenuto ad una soluzione di compromesso.

Per quanto riguarda il problema dei vini frizzanti, vorrei dire al collega Ognibene che non credo sia opportuno che insista nella sua proposta, in quanto, come sa, questo problema fu oggetto di attento esame, e la difficoltà non è stata tanto sostanziale quanto dettata dalla preoccupazione che una norma introducesse la qualificazione dei vini frizzanti in una legge che formalmente non li prevedeva; è

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1970

pur vero, però, che li poteva aggiungere nei primi articoli là dove c'è l'elenco dei tipi di vino.

Credo che possa essere tenuta presente la obiezione fatta da altri colleghi secondo la quale, introducendo una norma di più ampia portata, si possa finire per agevolare la trasformazione dei vini naturali in vini frizzanti, al fine di aumentare il commercio di questo tipo di vino che incontra una certa facilità di collocazione sul mercato.

Per quanto riguarda le osservazioni veramente interessanti del collega Monti, esse potranno essere meglio discusse in altra sede.

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Apprezzo il lavoro con tanta cura svolto dal Comitato ristretto. Il Governo esprime il suo consenso d'insieme al testo definitivo approntato. Condivido inoltre le considerazioni testè fatte dal relatore rispondendo agli oratori intervenuti.

Per quanto riguarda il servizio repressione frodi, insisterò particolarmente presso gli organi ministeriali perché sia tenuto conto della calda raccomandazione che viene dalla Commissione, come sarà tenuto presente anche il problema della distillazione obbligatoria.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Propongo di assumere come testo base quello elaborato dal Comitato ristretto, che è stato distribuito a tutti i presenti. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Dò lettura dei primi tre articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Il vino bianco ottenuto dalle uve aromatiche del vitigno "Moscato" può essere posto in commercio con una gradazione alcolica svolta comunque non inferiore a 4 gradi ».

*(È approvato).*

#### ART. 2.

Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, già modificato dall'articolo 1 del-

la legge 18 marzo 1968, n. 498, è sostituito dai seguenti:

« Ai soli fini del presente decreto sono vini spumanti quelli ottenuti dai vini idonei all'immissione al consumo diretto, caratterizzati dalla produzione di spuma provocata dallo sviluppo di anidride carbonica all'atto dell'apertura del recipiente contenente il prodotto e dagli altri requisiti di cui ai successivi articoli 8, 9, 10 e 11 del presente decreto, aventi al termine della loro preparazione e prima che vengano estratti dallo stabilimento di produzione una pressione assoluta al manometro non inferiore a 3,5 atmosfere a 20° C misurata secondo i metodi ufficiali di analisi, nonché confezionati in bottiglie munite di capsulone o di stagnola o di qualsiasi materiale a loro imitazione e di tappo comunque ancorato.

È tuttavia consentito impiegare nella preparazione dei vini spumanti naturali anche vini con gradazione complessiva non inferiore a 9 gradi purché provenienti da uve di vitigni pregiati indicati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

*(È approvato).*

#### ART. 3.

Dopo la lettera u) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente periodo:

« In annate agrarie con eccezionale andamento climatico che influisca sfavorevolmente sulla qualità del prodotto, il Prefetto, sentiti gli ispettorati compartimentali dell'agricoltura e gli Istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, può consentire con proprio decreto che l'aggiunta di mosti, filtrati dolci e mosti concentrati prevista dalla presente lettera u) sia effettuata in misura tale che l'incremento di gradazione non superi i 3 gradi alcolici complessivi ».

*(È approvato).*

L'articolo 4 è del seguente tenore:

#### ART. 4.

Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« È vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito dal Prefetto, fatta eccezione per quelle effet-

tuato in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti naturali e per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati ».

L'onorevole Ognibene ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo le parole:* spumanti naturali, *aggiungere le altre:* e frizzanti naturali.

OGNIBENE. Considero l'emendamento già svolto nel corso del mio intervento in discussione generale.

MENGOZZI, *Relatore*. Vorrei pregare lo onorevole Ognibene di ritirare questo emendamento, in quanto l'esito della votazione su di esso sarebbe quanto meno incerto. Se si dovesse giungere alla sua bocciatura, si potrebbe finire per dare implicitamente a questo articolo un'interpretazione diversa da quella dovuta. Infatti non è che non si voglia tenere conto dei vini frizzanti naturali, ma la loro regolamentazione è già affidata ai prefetti, che possono provvedere con propri decreti (come hanno fatto sovente fino ad oggi) a stabilire le necessarie deroghe per questo tipo di vino.

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Condivido in pieno il parere del relatore.

OGNIBENE. Comprendo le preoccupazioni del relatore e aderisco alla sua richiesta di ritirare l'emendamento, pur facendo presente che esso si limitava a ripristinare il testo del Senato, che a suo tempo aveva già ottenuto il consenso del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'articolo 4 nel testo del Comitato ristretto, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 5 è così formulato:

#### ART. 5.

La lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« *d*) alcole metilico in quantità superiore a millilitri 0,30 per i vini rossi e millilitri 0,20 per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo. In annate con andamento stagionale sfavorevole, il Ministro per l'agri-

coltura e le foreste può consentire, con proprio decreto, per determinate zone di produzione e per prodotti provenienti da uve di particolari vitigni, la detenzione presso i vinificatori di mosti e vini rossi aventi un contenuto in alcole metilico superiore a 0,30 millilitri, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo, purché vengano rispettate le cautele stabilite con lo stesso decreto ».

Il deputato Monti ha presentato i seguenti emendamenti:

*Premettere al primo comma il seguente:*

Il punto 1) del secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« 1) all'analisi organolettica - espletata da almeno tre degustatori - o chimica o microscopica risultino alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo, salvo che siano denaturati, denunciati e sottoposti alla disciplina su trasferimenti, raccolta, trasformazione e sfruttamento di cui all'articolo 39 ».

*Aggiungere in fine:*

Dopo il punto 3) aggiungere i seguenti commi:

« I mosti ed i vini non rispondenti alle definizioni stabilite, di cui al primo comma del presente articolo, possono essere ulteriormente commerciati qualora la sostituzione della definizione, con altra prevista dal presente decreto, non comporti ulteriore violazione alle vigenti disposizioni. Negli altri casi di violazione alle norme del secondo comma, i mosti ed i vini saranno denaturati, denunciati e seguiranno la disciplina prevista dal successivo articolo 39.

Tali prodotti potranno essere destinati solo alle distillerie per la produzione di alcole buon gusto da materie vinose, sempreché le sostanze contenenti il bromo, il cloro e il fluoro non passino nel distillato che si ottiene ».

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

« Le norme di cui al presente articolo si applicano ai mosti e vini che si trovano nelle cantine o negli stabilimenti o nei locali dei produttori e dei commercianti, quando non confezionati a norma dell'articolo 25. Per i mosti e i vini già confezionati per il consumo diretto, si applicano le norme dell'articolo seguente. Nei casi in cui un vino in vendita al consumo diretto risulti non conforme sia alle norme di cui all'articolo 22 che a quelle del-

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1970

l'articolo 23, si applicano esclusivamente le pene previste per le infrazioni a questo articolo ».

MONTI. Ritiro questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Comitato ristretto, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, al quale non sono stati presentati emendamenti, che risulta così formulato:

#### ART. 6.

Il punto 1) del primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« 1) apporre sui recipienti una chiusura di garanzia che per le damigiane sarà costituita da un cappello sigillato o altro sistema di chiusura munito di sigillo e per le bottiglie ed i fiaschi od altri recipienti da un tappo di sughero raso bocca marcato a fuoco con il nome dell'imbottigliatore o da un tappo a fungo ancorato avente un gambo ad espansione, tale da non poter essere riutilizzato, o da un tappo di plastica ancorato con chiusura a strappo, o da un tappo a vite ancorato, o da un tappo tipo corona, ovvero da altre chiusure idonee a sigillare il recipiente, da autorizzarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In tali chiusure deve sempre figurare all'esterno una dichiarazione atta ad individuare chiaramente la ditta che ha operato il riempimento del recipiente ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7 che è del seguente tenore:

#### ART. 7.

Dopo le lettere G), I) e L) del primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono aggiunte rispettivamente le seguenti alinee:

« GC) capacità litri 0,500 al livello di riempimento di cm. 4,5 sotto il raso bocca »;

« IC) capacità litri 0,250 al livello di riempimento di cm. 4 sotto il raso bocca »;

« LC) capacità litri 0,200 al livello di riempimento di cm. 4 sotto il raso bocca ».

Dopo la lettera O), aggiungere i seguenti commi:

« I vini "Marsala" e "Marsala speciale" diversi da quelli ad aromatizzazione amara possono essere posti in commercio solamente in bottiglie delle seguenti capacità:

a) capacità litri 2 a livello di riempimento di centimetri 9 sotto il raso bocca;

b) capacità litri 1,750 a livello di riempimento di centimetri 9 sotto il raso bocca;

c) capacità litri 1 a livello di riempimento di centimetri 7 sotto il raso bocca;

d) capacità litri 0,680 a livello di riempimento di centimetri 7 sotto il raso bocca.

Resta salva la possibilità di porre in commercio bottiglie di capacità sino a litri 0,100 ».

Il deputato Monti ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« La lettera E) del primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è soppressa ».

MENGOZZI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Anch'io.

PRESIDENTE. Onorevole Monti, insiste per la votazione?

MONTI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Monti, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Comitato ristretto, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Dò lettura degli articoli dall'8 al 21 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« I recipienti di cui al precedente articolo 29 devono essere utilizzati in modo che il

vino o l'aceto sia pari alla capacità stabilita per i recipienti stessi, ferma restando la tolleranza di cui alla lettera *b*), primo comma, dell'articolo 25 ».

(È approvato).

#### ART. 9.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 498, sono sostituiti dai seguenti:

« I mosti, i mosti muti, i mosti cotti, i mosti concentrati, i filtrati dolci, i vini, i vini speciali ed i sottoprodotti della vinificazione non possono essere estratti dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti se non muniti di una bolletta di accompagnamento in cui siano riportati il nominativo dello spediteore ed il suo indirizzo, il nominativo del vettore e gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, il nominativo del destinatario ed il suo indirizzo, la data con l'orario di partenza e del trasporto, la quantità e la qualità e l'eventuale denominazione di origine, nonché la gradazione complessiva con la tolleranza del 5 per cento e con un massimo di un grado. L'obbligo della indicazione della gradazione complessiva non si applica per i mosti e per i vini contenuti in recipienti di capacità fino a litri 60, nonché per i raspi, le vinacce, i vinaccioli e le fecce in pasta torchiate o comunque pressate.

Dall'obbligo della bolletta di accompagnamento di cui al precedente comma, sono escluse le vinacce, i vinaccioli e i raspi ricavati da vinificatori in cantine di capacità non superiore ad ettolitri 100.

I prodotti di cui al primo comma e le uve da vinificazione, ottenuti o introdotti nelle cantine, nei depositi, nei locali di vendita all'ingrosso e negli stabilimenti e le estrazioni degli stessi dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti devono essere annotati giornalmente in registri di carico e scarico, per quantità e tipo di prodotto.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo sulle bollette di accompagnamento relative a più vini a denominazione di origine, contenuti in recipienti chiusi e sigillati di capacità non superiore a cinque litri, è consentito riportare, in luogo delle singole denominazioni di origine, la natura merceologica del prodotto (vino, spu-

mante, vino liquoroso od altro), seguita dalla dizione " a denominazione di origine semplice " o " a denominazione di origine controllata " o " a denominazione di origine controllata e garantita ", quando detti vini:

1) vengano spediti da commercianti all'ingrosso, titolari di depositi fuori cantina, non imbottigliatori;

2) siano destinati a diretti consumatori o commercianti al dettaglio ».

(È approvato).

#### ART. 10.

La lettera *b*) dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« *b*) destinate alla distillazione a condizione che siano conservate nei locali delle distillerie autorizzate dall'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio ».

(È approvato).

#### ART. 11.

L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« La preparazione del vinello è consentita:

*a*) presso i vinificatori per il trasferimento del vinello alle distillerie a condizione che la vinellazione venga effettuata in locali che non siano comunicanti, anche attraverso cortili a qualunque uso destinati, con quelli in cui si detengono vini o mosti;

*b*) presso distillerie e stabilimenti per lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione;

*c*) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie aventi capacità ricettiva non superiore a 50 ettolitri di vino a condizione che ne siano prodotti non più di 5 ettolitri e che essi siano utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale e che gli interessati facciano denuncia scritta in carta libera all'Istituto di vigilanza, competente per territorio, indicando il quantitativo di vinello che intendono produrre.

La preparazione di vinello di cui alle lettere *a*) e *b*) è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, che la rilascia a domanda degli interessati da presentarsi ogni anno, nonché alla tenuta di un registro di carico e scarico con le modalità stabilite con



decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze.

I vinelli destinati alle distillerie devono essere addizionati della sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e della sanità.

Con il decreto di cui al precedente comma saranno anche stabilite le modalità da osservare per l'impiego di tale sostanza ».

(È approvato).

#### ART. 12.

Il quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Il trasferimento del vinello è autorizzato soltanto per essere destinato alle distillerie ».

(È approvato).

#### ART. 13.

L'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 è sostituito dal seguente:

« È vietato il lavaggio e la torchiatura dei raspi.

Le fecce ed i prodotti vinosi ottenuti da torchiature aventi comunque composizione anomala, quali sopratorchiati, ultratorchiati di vinaccia e di fecce, devono essere all'atto dell'ottenimento denaturati con la sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri dell'industria, commercio ed artigianato, delle finanze e della sanità, e devono essere denunciati all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio.

Con il decreto di cui al precedente comma saranno anche stabilite le modalità da osservare per l'impiego di tale sostanza.

Nella denuncia devono essere indicati la quantità complessiva del prodotto, la sua gradazione alcoolica complessiva, nonché i locali di detenzione.

Il trasferimento delle fecce liquide o semiliquide nonché dei prodotti di cui al secondo comma, deve essere fatto esclusivamente alle distillerie o agli stabilimenti non enologici.

Le fecce liquide o semiliquide prima del trasferimento devono essere denaturate con la sostanza rivelatrice di cui al secondo comma.

Lo speditore deve comunicare con lettera raccomandata all'Istituto di vigilanza, com-

petente per territorio, il nominativo e l'indirizzo del destinatario, nonché l'indirizzo dello stabilimento ricevente, la quantità e la qualità del prodotto.

I prodotti di cui al secondo comma e delle fecce liquide o semiliquide, quando estratti da depositi o stabilimenti non enologici, devono essere destinati esclusivamente alla distillazione o alla estrazione del tartrato e devono essere muniti, anziché della bolletta di accompagnamento di cui all'articolo 35, della bolletta rilasciata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito nella legge 20 dicembre 1952, n. 2384.

La raccolta, la trasformazione o lo sfruttamento dei prodotti, di cui al secondo comma, sono subordinati alla autorizzazione dell'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, che annualmente la rilascia a domanda degli interessati redatta in carta da bollo, nonché alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La domanda deve indicare:

a) il nome o la ragione sociale della ditta, la sua sede ed il legale rappresentante della stessa;

b) la sede e l'ubicazione dello stabilimento per il quale si richiede l'autorizzazione;

c) la quantità e la qualità dei prodotti che si intende lavorare;

d) la quantità e la qualità dei prodotti che si intende ricavare;

e) la destinazione dei prodotti ricavati;

f) il luogo ove i prodotti saranno conservati.

La domanda deve essere presentata almeno dieci giorni prima della raccolta o della lavorazione dei prodotti di cui al secondo comma, unitamente al registro di carico e scarico per la preventiva vidimazione da parte dell'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio ».

(È approvato).

#### ART. 14.

Nel primo comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono soppresse le parole: « e dei vinelli ».

(È approvato).

## ART. 15.

Il terzo comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« È vietato detenere negli acetifici e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili a qualunque uso destinati, prodotti alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida, nonché vinelli ».

(È approvato).

## ART. 16.

L'ultimo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:

« Il vino introdotto nell'acetificio od ivi prodotto, deve essere assunto in carico nel registro di cui all'articolo 35 del presente decreto.

Il vino destinato all'acelificazione, al momento della sua iscrizione nel registro di carico e scarico previsto dal quarto comma del presente articolo, deve avere un contenuto di acido acetico non superiore a grammi 8 per litro e deve essere addizionato di una sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di impiego di tale sostanza ».

(È approvato).

## ART. 17.

All'articolo 45, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, aggiungere in fine le parole: « con la tolleranza del 2,5 per cento ».

(È approvato).

## ART. 18.

L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« È consentita la spedizione di aceto in recipienti di qualsiasi capacità e tipo:

a) dagli stabilimenti di produzione ai magazzini di imbottigliamento della stessa ditta;

b) dagli stabilimenti di produzione agli stabilimenti di conserve alimentari che impiegano l'aceto nelle loro lavorazioni;

c) da stabilimenti di produzione ad altri stabilimenti di produzione anche se appartenenti a ditte diverse.

Sui recipienti dovranno essere tuttavia apposte le indicazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 45 ».

(È approvato).

## ART. 19.

Il primo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Nella preparazione dell'aceto, oltre alle pratiche ed ai trattamenti ammessi per i vini dal presente decreto, è consentita l'aggiunta di acqua purché venga effettuata soltanto negli acetifici ».

(È approvato).

## ART. 20.

L'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« È vietato trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto alcole etilico sintetico, nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante dalla fermentazione acetica del vino e prodotti derivanti dalla fermentazione acetica del vino che non possono essere qualificati " aceto " in base al precedente articolo 41.

In deroga ai divieti previsti dal precedente comma e dall'articolo 41, ultimo comma, è consentita la detenzione dell'acido acetico nei panifici e negli stabilimenti dolciari, nonché l'uso dello stesso nella preparazione degli impasti per panificazione e pasticceria, a condizione che in detti panifici o stabilimenti o nei locali con essi comunque comunicanti, anche attraverso cortili, non si detengano aceto o prodotti contenenti aceto e non si effettuino altre lavorazioni in cui l'acido acetico possa in tutto o in parte sostituirsi allo aceto ».

(È approvato).

## ART. 21.

L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« I vini che presentano una acidità volatile superiore a quella consentita, devono es-

sere ceduti e spediti soltanto agli acetifici e alle distillerie.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai vini nei quali è in corso la fermentazione acetica.

I sidri ed altri fermentati alcolici diversi dal vino che abbiano subito fermentazione acetica o che siano in corso di fermentazione acetica, possono essere venduti e trasportati solamente alle distillerie ».

(È approvato).

Il Governo ha presentato un articolo aggiuntivo 21-bis così formulato:

ART. 21-bis.

Il primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, già modificato dall'articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 498, è sostituito dal seguente:

« La circolazione, in quantità superiore a chilogrammi 25 dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dagli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio. Una delle figlie deve essere spedita dal venditore o dallo speditore con raccomandata nella stessa giornata del rilascio all'istituto di vigilanza competente per territorio; l'altra, che accompagna la merce, deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto ».

MENGOZZI, *Relatore*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura degli articoli 22, 23 e 24 nel testo del Comitato ristretto che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 22.

La lettera b) dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« b) che l'estratto della sentenza, nei casi gravi o di recidività specifica, sia pub-

blicato a spese del condannato, almeno su due giornali di grande diffusione dei quali uno scelto fra i quotidiani ».

(È approvato).

ART. 23.

Le giacenze di vino in recipienti inferiori a 5 litri non conformi alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, dettate alla data di entrata in applicazione della presente legge da dettaglianti e introdotte prima dell'entrata in vigore del detto decreto, sono comunicate entro tre mesi all'Istituto di vigilanza per le repressioni delle frodi competente per territorio.

Sui recipienti dei prodotti di cui al precedente comma deve essere apposto un talloncino timbrato dal predetto Istituto di vigilanza.

(È approvato).

ART. 24.

Il termine previsto dall'articolo 116, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, è prorogato al 23 marzo 1972 per il prodotto che alla data del 23 marzo 1970 si trovi in territorio doganale italiano fuori dallo stabilimento imbottigliatore, e si applica anche ai recipienti previsti all'articolo 32.

(È approvato).

L'articolo 25 è così formulato.

ART. 25.

Il divieto relativo alla detenzione a scopo di commercio ed al commercio dei mosti e dei vini provenienti da vitigni diversi dalla *vitis vinifera*, di cui al primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a decorrere dalla data che sarà stabilita d'intesa con gli Stati della CEE e comunque non prima del 1° luglio 1972.

MENGOZZI, *Relatore*. Signor Presidente, mi consenta una precisazione.

Nell'articolo 24 della proposta di legge pervenutaci dal Senato il divieto relativo alla detenzione a scopo di commercio ed al commercio dei mosti e dei vini provenienti da vitigni diversi dalla *vitis vinifera* si applicava a decorrere dal 1° luglio 1974, mentre

## V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1970

nel testo formulato dal Comitato ristretto tale data è fissata al 1° luglio 1972.

Ricordo che dal momento in cui il Senato ha approvato la proposta Tortora ad oggi è passato circa un anno, per cui si potrebbe esprimere qualche dubbio sulla opportunità di anticipare la data di cui sopra. Mi rimetto però al Governo e alla Commissione.

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non ho obiezioni da fare al testo presentato dal Comitato ristretto.

DE LEONARDIS. Quello al nostro esame è un grosso problema che è già stato affrontato quando esaminammo la legge fondamentale, e in quella sede stabilimmo che il termine di proroga che si dava per la conservazione della *vitis vinifera* doveva servire per poter estirpare questi vitigni, e solo per questa ragione noi prorogammo il divieto; mentre ora stabilendo una proroga così ampia si dà la sensazione ai viticoltori che noi interverremo con altre leggi in altre occasioni, per cui il divieto non andrà mai in vigore.

Abbiamo tutto l'interesse a difendere, non solo la genuinità, ma anche la qualità dei nostri vini, specie ora che si preannunzia l'abrogazione di tutti i divieti nel mercato comune.

Per queste ragioni mi dichiaro contrario alla proroga, e sono favorevole al testo del Comitato ristretto.

MENGOZZI, *Relatore*. Ritiro la mia obiezione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 25, quale risulta dal testo presentato dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Dò lettura degli articoli 26 e 27 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 26.

Al quarto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, sono soppresse le parole poste tra parentesi « saccaroso bruciato ».

(È approvato).

## ART. 27.

L'impiego del vinello nella preparazione dell'aceto è consentito fino al 31 agosto 1970.

(È approvato).

L'articolo 28 ed ultimo del testo del Comitato ristretto è così formulato:

## ART. 28.

Le modifiche apportate con l'articolo 7 della presente legge entrano in vigore il 23 marzo 1972.

Pongo in votazione l'articolo 28.

(È approvato).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Passiamo agli ordini del giorno. Gli onorevoli Giannini, Bonifazi, Ognibene e Miceli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Agricoltura, nell'approvare il progetto di legge n. 1161 « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti », ritenendo che l'obiettivo di bonifica e di risanamento della produzione vinicola nazionale vada conseguito interamente e con urgenza per la difesa della salute dei consumatori ai quali bisogna garantire un prodotto sano, e perché i vini italiani siano richiesti e graditi in quantità sempre maggiore nell'ambito della CEE con l'entrata in vigore il 1° giugno 1970 della relativa regolamentazione comunitaria;

impegna il Governo:

1) a predisporre e a presentare al Parlamento con sollecitudine un provvedimento per l'avvio obbligatorio alla distillazione di una parte (7-10 per cento) della produzione vinicola nazionale annuale, che corrisponda alla quantità di sottoprodotti del vino;

2) a rafforzare ed intensificare il servizio repressione frodi ».

GIANNINI. Considero quest'ordine del giorno già svolto nel corso del mio intervento in discussione generale.

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione purché il verbo « impegna » sia sostituito con l'altro « invita ».

GIANNINI. Aderisco alla richiesta, nella speranza che ciò non significhi rinviare per altri cinque anni la soluzione del problema. Rinuncio alla votazione.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1970

PRESIDENTE. Il deputato Monti ha presentato i seguenti tre ordini del giorno:

« La Commissione permanente agricoltura e foreste della Camera dei deputati, in occasione dell'esame della proposta di legge n. 1161 trasmessa dal Senato concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

constatato che non è stato ancora emanato il decreto del Presidente della Repubblica atto a determinare le caratteristiche di composizione dei prodotti da considerare supertorchiali od ultratorchiali di vinacce e di feccia (articolo 3, quinto comma);

constatato pure che non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste circa determinati vitigni ibridi la cui coltivazione è consentita in relazione alle particolari condizioni ambientali di alcune zone ed alle caratteristiche intrinseche dei vitigni stessi (legge 6 aprile 1966, n. 207, articolo 1);

constatato che tale stato di cose comporta, con le incertezze conseguenti, notevoli danni alla viticoltura italiana e grave disagio tra i viticoltori,

invita il Governo

a voler provvedere in merito con la massima urgenza possibile ».

« La Commissione permanente agricoltura e foreste della Camera dei deputati, in occasione dell'esame della proposta di legge n. 1161 trasmessa dal Senato concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

con riferimento agli articoli 19 e 39 (mosti con gradazione alcolica complessiva inferiore a 8 gradi e vini a composizione anomala),

premesso che i controlli da parte degli uffici di vigilanza non possono essere in pratica sufficientemente tempestivi e quindi efficaci,

premesso anche che ci troviamo di fronte a concrete difficoltà nello stabilire quando un vino è anomalo,

premesso che i problemi connessi ai due articoli succitati possono essere efficacemente risolti coll'avvio obbligatorio alla distillazione annuale di una percentuale del monte gradi di alcole incantinato,

invita il Governo

a provvedere in merito colla massima possibile urgenza ».

« La Commissione permanente agricoltura e foreste della Camera dei deputati, in occasione dell'esame della proposta di legge

n. 1161 trasmessa dal Senato concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162,

constatato che le attuali norme vinicole affidano in particolare al servizio repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'obbligo di far osservare le norme in materia di prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni e che detto servizio dispone attualmente, per le 91 province italiane, di circa 105 tecnici addetti ai controlli, 68 chimici per le analisi e 41 preposti alle segreterie per i lavori di protocollo e di archivio;

considerato che il numero di detto personale è praticamente immutato dal 1959 e ciò anche a causa dell'articolo 38 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che fa divieto di assumere personale per il servizio repressione frodi;

considerato che l'articolo 17 della predetta legge, che prevedeva che al servizio repressione fosse assegnato personale amministrativo e tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha avuto, in 8 anni, applicazione per non oltre 3 elementi; e che d'altra parte non è ora pensabile che il personale degli ispettorati agrari, fortemente impegnato nell'applicazione delle norme sull'agricoltura, possa essere distaccato al servizio repressione frodi;

considerato che nel 1963 è stato emanato il decreto n. 930 sui vini a denominazione d'origine, le cui sorti sono in gran parte legate ai controlli che ne stimolino la perfetta osservanza; e che d'altra parte non è pensabile che l'amministrazione voglia far gravare sui soli consorzi di difesa l'onere della vigilanza, ma provveda anche con qualificato personale proprio;

considerato che il decreto n. 162 del 1965 ha imposto al servizio repressione frodi di espletare non solo gli accertamenti per prevenire e scoprire le frodi, ma anche di controllare la veridicità delle bollette di accompagnamento di circa 10 milioni di quintali di zucchero, controllare l'esattezza delle decine di migliaia di denunce di produzione e giacenza presentate annualmente, nonché l'esattezza delle altre varie denunce, quali quelle inerenti i sottoprodotti della vinificazione;

considerato poi che quest'ultima disciplina prevede numerosi altri compiti di natura amministrativa, quali la sorveglianza di lavorazioni speciali (diffusissime al nord ed in Sicilia), il suggellamento di prodotti per l'esportazione, la vidimazione di decine di migliaia di registri di carico e scarico

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1970

all'anno, la registrazione di tutte le documentazioni che comportano movimenti di almeno 120.000 documenti all'anno;

considerato che lo stesso servizio deve inoltre intervenire anche in altri svariati campi, pure importantissimi, quali quello dei concimi, mangimi, antiparassitari, sementi, olii, burro, risi, distillati, eccetera;

considerato che già in altre occasioni commissioni parlamentari hanno chiesto un potenziamento di detto servizio; che tale richiesta è stata ribadita nel settembre 1968, con legge voto, dal consiglio regionale del Trentino Alto-Adige, nonché, più recentemente, dalla regione siciliana; che analoghe e più pressanti richieste sono contenute in decine di ordini del giorno presentati in vari convegni di viticoltori, operatori vitivinicoli, organizzazioni di categoria e altri convegni di studio,

invita il Governo

a provvedere con urgenza ad un potenziamento del servizio repressione frodi con personale analista e soprattutto tecnico, con preparazione almeno a livello di perito agrario specializzato in enologia ed elaiotecnica, nonché di segreteria, in tutta Italia, ma con particolare riguardo alle più sguarnite regioni ed ai servizi centrali del Ministero della agricoltura e delle foreste ».

MONTI. Ho già illustrato questi ordini del giorno nel corso della discussione generale.

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Li accetto come raccomandazione.

MONTI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Abbiamo così esaurito lo svolgimento degli ordini del giorno. Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 7 del regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, relativo all'aumento degli ufficiali e sottufficiali del Corpo forestale dello Stato da collocare fuori ruolo per conto e nell'interesse dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2100).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 7 del regio decreto-legge

18 novembre 1929, n. 2071, relativo all'aumento degli ufficiali e sottufficiali del Corpo forestale dello Stato da collocare fuori ruolo per conto e nell'interesse dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali » già approvato dalla competente Commissione del Senato.

L'onorevole De Leonardis, ha facoltà di svolgere la relazione.

DE LEONARDIS, *Relatore*. In questi ultimi tempi in Italia si è verificato, come è noto, un fenomeno che via via si è sempre più accentuato: l'esodo delle popolazioni rurali dalle campagne. Il territorio nazionale si avvia verso un nuovo assetto, nell'ambito del quale parte sempre più vasta del suolo sarà destinata al bosco e ai pascoli. Ciò anche in relazione al fatto che i bisogni di beni alimentari, in continuo e costante aumento, trovano e troveranno il loro soddisfacimento attraverso il maggiore impiego di mezzi e tecniche moderne per il conseguimento di una più alta produttività nelle terre dove è possibile servirsi di mezzi meccanici di lavoro.

I problemi che sorgono in seguito al previsto abbandono di oltre un milione di ettari sono di tre ordini: il primo è quello di non disperdere definitivamente le produttività naturali delle terre abbandonate (pascoli, legno ed altri sottoprodotti dei boschi); il secondo è quello di non abbandonare completamente il territorio con la conseguente rottura dell'equilibrio idrogeologico e l'aggravamento della già difficile situazione relativa alla conservazione del suolo; il terzo, infine, riguarda l'utilizzazione a fini turistici delle risorse naturali proprie delle terre non più coltivabili.

Questi tre importanti problemi non possono essere affrontati dalla iniziativa privata, la quale non rinunzierebbe ai profitti né agli investimenti turistici, con il pericolo di deturpare le bellezze naturali di interesse zone. Tali compiti possono essere più opportunamente espletati da un ente di Stato, il quale dovrà provvedere alla conservazione di un così importantissimo patrimonio per la collettività. Già l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha acquistato, anche nel recente passato, meriti apprezzati da tutti e in tale campo potrà, per l'avvenire, operare ancora proficuamente.

Tale ente però attualmente, nelle sue strutture, è inadeguato ai nuovi compiti che gli vengono affidati, quali l'acquisizione dei nuovi terreni, la conservazione del suolo, la

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1970

forestazione e la utilizzazione turistica dei terreni.

Occorre quindi una nuova legge che preveda l'aumento delle disponibilità finanziarie, che snellisca le procedure, che articoli i centri decisionali a livello regionale e che consenta infine all'azienda di avere personale specializzato nei vari settori di attività e in tutti i livelli gerarchici.

Attualmente l'organico dell'azienda è costituito da trenta ispettori forestali e dieci sottufficiali, i quali devono provvedere alla amministrazione e controllo di oltre trecentomila ettari. Poiché, secondo le previsioni, in un prossimo futuro saranno circa un milione gli ettari, si dovrà ovviamente provvedere alla ristrutturazione dei quadri, che porti almeno a cento gli ispettori (tra tecnici e amministrativi — ne occorrerebbe uno per provincia), ad oltre cento i sottufficiali e ad alcune centinaia gli elementi delle varie carriere di concetto ed esecutiva, in modo da adeguare i quadri dirigenti dell'Azienda ai nuovi compiti istituzionali che essa dovrà assumere.

Poiché l'azienda attualmente è in grave difficoltà per espletare con successo le varie funzioni, il disegno di legge al nostro esame prevede la modifica dell'articolo 7 del regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, il quale, come è noto, stabilisce l'impiego di trenta ispettori e dieci sottufficiali del Corpo forestale dello Stato mediante collocamento fuori ruolo. Tale modifica risponde alle necessità attuali e consente l'utilizzo di altri venti ispettori e dieci sottufficiali del ruolo del Corpo forestale dello Stato al servizio dell'azienda e rientra d'altra parte nel quadro del provvedimento più completo della sua ristrutturazione. E da considerare anche che tale provvedimento non comporta spese a carico del bilancio dell'azienda, la quale per altro avrebbe la possibilità di accollarsi il relativo onere. In definitiva, trattasi di mettere fuori ruolo altro personale del Corpo forestale dello Stato, come previsto da norme di legge, da utilizzare dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali in considerazione dei nuovi gravosi compiti da essa assunti.

Raccomando pertanto alla Commissione di approvare il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**BIGNARDI.** Francamente, non mi rendo conto dell'utilità di questo provvedimento. Se è vero che la competenza sulle foreste

demaniali deve, con l'attuazione dell'ordinamento regionale, passare alle regioni, non riesco a capire la *ratio legis* di questo ampliamento dei fuori ruolo. Nella recente discussione in Assemblea sulla legge finanziaria regionale, io mi dichiarai favorevole al mantenimento di un patrimonio demaniale forestale, ricordai il caso della Svizzera che, di recente, ha modificato la sua Costituzione, togliendo l'amministrazione delle foreste ai cantoni, per attribuirlo allo Stato, perché sembrava che i cantoni non le amministrassero bene e secondo finalità di interesse generale. Noi stiamo ora facendo il contrario, e se ciò sia bene o male è un altro discorso. Ma francamente, approvare un provvedimento che destina altro personale per un servizio di cui si prevede la «sdemanializzazione», mi sembra un non senso.

**DI GIANNANTONIO.** Mi auguro che il disegno di legge sia approvato dalla nostra Commissione senza ritardo, quale potrebbe essere arrecato dalla presentazione di emendamenti. L'obiezione sollevata dal collega Bignardi sulla opportunità di varare un provvedimento del genere in previsione del passaggio alle regioni della competenza in materia di foreste, non è priva di fondamento. Ma ciò non toglie che si possa ugualmente approvare questo provvedimento, tenendo presenti le necessità obiettive che ha l'amministrazione delle foreste demaniali di utilizzare altro personale. Ferma restando la libertà che ciascuno di noi ha di dare un giudizio di merito sul provvedimento, la carenza di personale della suddetta amministrazione è un dato di fatto, di carattere obiettivo. Nulla impedisce che, successivamente all'approvazione di questa legge, si possano approvare le modificazioni rese necessarie da una diversa considerazione della realtà dell'amministrazione delle foreste demaniali nel nostro paese.

Ritengo che quando siamo in presenza di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, ci sia una libertà senza limiti di presentare emendamenti; ma quando si tratta di un disegno di legge, varato dal responsabile di un dicastero, che si compenetra delle necessità della sua amministrazione mi pare che l'introduzione di emendamenti suoni rimprovero al ministro. Il disegno di legge in esame va a tutto favore degli ufficiali e sottufficiali del Corpo forestale dello Stato: su questo non ci possono essere dubbi. Il voler adesso introdurre un emendamento in base al quale si dovrebbero aggiungere altri

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1970

10 posti per gli amministrativi, significa per me andare al di fuori dello spirito e della lettera della legge. Le ragioni che vengono accampate in difesa di questa aggiunta, sono le seguenti. La Corte dei conti da alcuni anni continua a rinnovare, a carico dell'Azienda delle foreste demaniali dello Stato, dei rilievi in quanto — si dice — mancando la direzione generale dell'economia montana di un ruolo amministrativo, si fa ricorso a personale che è tecnico ma manca della necessaria competenza amministrativa.

Ora, quando si vogliono introdurre 10 amministrativi nel piccolo spazio creato dalla legge, si compie un'operazione nient'affatto commendevole e si altera la verità. Sarebbe stato più semplice dire che anche gli amministrativi volevano una soddisfazione nell'ambito dell'amministrazione dello Stato, anziché apportare una falsa motivazione, quale quella di mettersi in ordine con i rilievi della Corte dei conti. Se si voleva veramente tener conto della sostanza di questi rilievi, bisognava introdurre un ruolo amministrativo entro l'ambito dell'economia montana, il che non si è fatto. Data questa carenza si vorrebbe fare almeno un regalino in questa sede agli amministrativi, a danno di coloro che già da anni stanno attendendo questo riconoscimento, ossia gli ufficiali ed i sottufficiali del Corpo forestale dello Stato.

Se al testo approvato dal Senato si introducessero emendamenti, si ritarderebbe il varo di una legge che vuole essere un piccolo riconoscimento per l'utile azione che si sta facendo nel nostro paese per dare all'amministrazione delle foreste una dignità ed un respiro quanto meno di carattere europeo.

OGNIBENE. Premesso che comprendo benissimo le esigenze cui accennava il relatore e la necessità quindi di incrementare il personale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, vorrei ricordare che, in base a quanto stabilito nella legge sulla finanza regionale, le foreste passeranno alle costituenti regioni. Si tratta, quindi, di vedere come sia possibile conciliare le due esigenze. Noi siamo in linea di massima favorevoli a questo incremento di cinquanta unità del Corpo forestale, ma crediamo che si dovrebbe anche tener conto delle considerazioni dell'onorevole Bignardi, perché poi sia possibile, al momento opportuno, trasferire questo personale alle regioni, ed è proprio per fronteggiare questa esigenza che preannunciamo la presentazione di un emendamento, pur dichiarandoci sin d'ora favore-

voli all'approvazione del disegno di legge in esame.

PREARO. A proposito di quanto ha detto l'onorevole Di Giannantonio, devo far rilevare che al Ministero dell'agricoltura sono pervenute numerose richieste di provvedere alla emanazione di una disciplina normativa che permetta l'impiego di funzionari amministrativi nel servizio forestale. Attualmente infatti tali servizi sono espletati da personale tecnico, che deve così agire al di fuori delle sue competenze. Il che ha provocato non poche osservazioni da parte della Corte dei conti.

È per queste ragioni che ho presentato una serie di emendamenti, i quali tendono a rendere possibile la collocazione fuori ruolo in via transitoria presso l'Azienda di dieci funzionari del ruolo amministrativo del Ministero dell'agricoltura. In tal modo si va incontro alle richieste del supremo organo di controllo.

COLLESELLI. Vorrei dire prima di tutto che quanto ha osservato l'onorevole Bignardi ha un certo peso, ma non è del tutto esatto, in quanto l'articolo 10 della legge finanziaria regionale prevede l'utilizzazione del Corpo forestale dello Stato nel suo insieme fino a quando non sia possibile realizzare una preparazione tecnica diversa per i forestali.

In secondo luogo, è fuori discussione che attualmente l'Azienda abbia enorme bisogno di personale per poter far fronte ai suoi impegni istituzionali. L'attuale organizzazione era nata per far fronte alle necessità di poco più di centomila ettari di terreno, mentre già oggi siamo a 350 mila, con previsione di notevoli aumenti a breve scadenza. Non sono invece d'accordo sulla proposta di inserire in questo provvedimento anche norme che riguardino il personale amministrativo, in quanto questo è problema che sarà meglio affrontare organicamente in sede di ristrutturazione generale dell'Azienda.

Concludendo, penso si debba senz'altro concedere il richiesto aumento di personale tecnico, con riserva di esaminare in un secondo momento anche tutti gli altri aspetti del problema più generale di una migliore funzionalità dell'Azienda.

SPERANZA. Raccomando alla Commissione di approvare il disegno di legge senza modifiche.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.



V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1970

DE LEONARDIS, *Relatore*. Desidero solo aggiungere che attualmente vi sono venti uffici senza personale ed è appunto in base a questa situazione che è stato stabilito il contingente da porre fuori ruolo. Giustamente l'onorevole Bignardi osservava che le foreste passeranno alle regioni, ma è anche vero che perché ciò avvenga dovrà passare del tempo e in questo periodo i venti uffici in parola non possono essere lasciati senza personale. Le osservazioni dell'onorevole Colleselli confortano questa mia affermazione. Ricordo inoltre che già nel corso della discussione al Senato sul disegno di legge in esame, fu prospettata la necessità di affrontare il problema del personale amministrativo dell'Azienda stessa.

Per quanto riguarda il grado con cui ufficiali e sottufficiali del Corpo forestale dello Stato debbono essere messi fuori ruolo, e con quali compiti precisi, si tratta di interrogativi molto delicati e non vorrei con il mio intervento pregiudicare quella che potrebbe essere la migliore soluzione. Potremmo fare anche opera non del tutto proficua accogliendo la proposta di emendamento dell'onorevole Prearo. All'onorevole Bignardi ricordo la necessità di coprire i posti attualmente vacanti negli uffici territoriali dell'Azienda.

BIGNARDI. Cosa vuol dire collocare fuori ruolo?

DE LEONARDIS, *Relatore*. Vuol dire la possibilità di avere altre venti unità da impiegare in questi uffici demaniali forestali che attualmente non hanno titolari.

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Concordo con le considerazioni del relatore.

Questo disegno di legge è dettato da esigenze urgenti e inderogabili che vengono soddisfatte tardivamente: si tratta di utilizzare personale del Corpo forestale dello Stato negli uffici amministrativi dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali. Mi auguro che il disegno di legge venga approvato il più sollecitamente possibile senza modifiche. Tutti sanno quanto sia benemerita l'opera della Azienda di Stato per le foreste demaniali e quanto sia importante l'azione che essa svolge, particolarmente quest'anno che è stato proclamato dal Consiglio d'Europa l'anno per la difesa della natura; quindi è necessario che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali sia la più efficiente possibile. Questo provvedi-

mento di legge sarà un piccolo contributo per riparare ad alcune deficienze riscontrate nel funzionamento di questa Azienda.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo 1:

## ART. 1.

Il numero degli ufficiali e sottufficiali del Corpo forestale dello Stato che possono essere collocati fuori ruolo, nell'interesse dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, è elevato rispettivamente a 50 e 20 unità.

L'onorevole Prearo ha presentato il seguente emendamento:

*Nell'ultimo rigo sostituire il numero 50 con il numero 60.*

PREARO. Ritiro l'emendamento, tenuto conto dell'urgenza e sulla base delle informazioni forniteci dall'onorevole sottosegretario; però questo non mi esime dal ricordare che le obiezioni della Corte dei conti degli anni 1965-66-67 richiamano l'opportunità che l'Azienda sia fornita anche di personale amministrativo.

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Posso confermare che questa esigenza sarà tenuta presente nella ristrutturazione e nella riorganizzazione della Azienda di Stato per le foreste demaniali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo pervenuto dal Senato, di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

L'onorevole Prearo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 1-bis:

« Per la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del contingente del personale di cui al precedente articolo 1, potranno essere collocati in posizione di fuori ruolo presso l'Azienda di Stato per le foreste demaniali funzionari del ruolo amministrativo centrale e periferico della carriera direttiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel limite massimo di 10 unità ».

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1970

PREARO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2 che è così formulato:

ART. 2.

Restano a carico dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali le competenze comunque spettanti sia agli ufficiali e sottufficiali collocati fuori ruolo ai sensi del precedente articolo, sia al personale civile e militare di qualsiasi amministrazione statale addetto ai servizi dell'Azienda stessa.

L'onorevole Prearo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* sia gli ufficiali e sottufficiali collocati fuori ruolo ai sensi del precedente articolo, *con le altre:* sia al personale collocato fuori ruolo ai sensi dei precedenti articoli.

PREARO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, di cui ho già dato lettura nel testo pervenuto dal Senato.

(È approvato).

I deputati Bonifazi, Miceli, Marras, Gianini, Ognibene, Bardelli, Nives Gessi e Lizzero, hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 2-bis:

ART. 2-bis.

L'applicazione delle norme di cui all'articolo 2 della presente legge e l'utilizzazione del personale del Corpo forestale dello Stato saranno decise dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con le regioni.

BONIFAZI. Riteniamo che con la istituzione di tutte le regioni a statuto ordinario si debba cambiare radicalmente il modo di gestione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali. Certi compiti dovranno essere assunti completamente dalle regioni; d'altra parte ci sono esigenze inderogabili che noi comprendiamo ed è per questo che non abbiamo proposto modifiche all'articolo 1.

Ma dato che l'articolo 2 investe future competenze delle regioni riteniamo necessario il nostro emendamento. Se non sarà deciso un

collegamento tra il disegno di legge e le competenze delle istituende regioni, il nostro gruppo si asterrà dal voto.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Vorrei assicurare l'onorevole Bonifazi che la sua preoccupazione non è fondata, in quanto abbiamo già stabilito con la legge finanziaria regionale il passaggio delle competenze in fatto di foreste alle regioni, per cui ora si tratta solo di vedere quali saranno le modalità di esecuzione. Ma questo è un fatto che non pregiudica il principio ormai stabilito.

Faccio presente che se venisse approvato questo emendamento ritarderemmo il varo del disegno di legge. Pregherei l'onorevole Bonifazi di non insistere sul suo emendamento e di trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno.

BONIFAZI. Sulla superfluità dell'emendamento e sul fatto che con la legge finanziaria regionale si siano risolti i problemi delle regioni, non sono assolutamente d'accordo. Ma poiché sono anche del parere che non dobbiamo ritardare l'approvazione del provvedimento, né impuntarci su una questione che si discuterà poi, accetto di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno di questo tenore:

« La Commissione agricoltura invita il Governo a far sì che l'applicazione delle norme di cui all'articolo 2 della presente legge e la utilizzazione del personale del Corpo forestale dello Stato vengano decise dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con le regioni ».

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Ero contrario allo emendamento perché temevo che la sua eventuale approvazione potesse ritardare l'entrata in vigore della legge, che si limita a soddisfare esigenze urgenti ed inderogabili. Ma sono anche contrario all'ordine del giorno perché il riferimento alle regioni in esso contenuto non mi pare chiaro né opportuno.

PRESIDENTE. Onorevole Bonifazi, insiste per la votazione?

BONIFAZI. Sì, signor Presidente.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1970

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Bonifazi ed altri, non accettato dal Governo.

(È respinto).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei due provvedimenti oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione.

Proposta di legge di iniziativa dei senatori Tortora, Cavezzali e Dindo: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1161):

Presenti e votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	4

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modifica dell'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, relativo all'aumento degli ufficiali e sottufficiali del Corpo forestale dello Stato da collocare fuori ruolo per conto e nell'interesse dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali »

(Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2100):

Presenti . . . . .	24
Votanti . . . . .	15
Astenuti . . . . .	9
Maggioranza . . . . .	8
Voti favorevoli . . . . .	14
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Avolio, Bardelli, Bignardi, Bo, Bonifazi, Di Giannantonio, Ceruti, Ciaffi, Colleselli, Cristofori, De Leonardis, Frasca, Gessi Nives, Giannini, Imperiale, Lizzero, Marras, Masciadri, Mengozzi, Miceli, Ognibene, Sangalli, Speranza, Stella.

Si sono astenuti (sul disegno di legge n. 2100):

Bardelli, Bo, Bonifazi, Gessi Nives, Giannini, Lizzero, Marras, Miceli, Ognibene.

Sono in congedo:

Bottari e Vetrone.

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO